



ATTO DI INDIRIZZO

*AZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (PPU)*

[2016-2018]

INDICE

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI.....	3
2. OGGETTO DELLA POLITICA.....	3
2.1 Denominazione Misura (codice).....	4
2.1.1 Obiettivo della Misura	4
2.1.2 Elementi caratterizzanti	4
2.1.3 Priorità regionali specifiche	5
3. DESTINATARI/PARTECIPANTI	5
4. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI	6
5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	7
5.1 Risorse stanziare	7
5.2 Flussi finanziari	8
5.2.1 Modalità e tempi di trasferimento delle risorse	8
5.2.2 Modalità di finanziamento delle attività	8
6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE	8
6.1 Amministrazione responsabile del procedimento attuativo	8
6.2 Tempistiche di approvazione del dispositivo attuativo	8
7. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	8
8. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
9. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI	9
9.1 Costi ammissibili	9
10. AIUTI DI STATO.....	10
11. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	10
12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	10
13. CONTROLLI.....	11
14. DISPOSIZIONI FINALI	11
15. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	11
15.1 Riferimenti comunitari	11
15.2 Riferimenti nazionali.....	12
15.3 Riferimenti regionali.....	12

1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

Il presente Atto di indirizzo contribuisce, nelle sue diverse declinazioni, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020"¹, e in particolare all'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

La Regione Piemonte ha declinato la Strategia Europa 2020 nell'ambito del Documento Strategico Unitario (DSU) per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("Fondi SIE") per il periodo 2014-2020; a partire da tale strategia sono stati quindi redatti i Programmi Operativi della Regione Piemonte per il periodo 2014-20.

Gli interventi oggetto del presente atto sono finalizzati a favorire "l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità", con l'obiettivo di ridurre la povertà, e promuovere l'innovazione sociale" (priorità 9i; obiettivo specifico 6; RA 9.1).

In particolare, la Regione Piemonte - in ideale continuità con i provvedimenti attuati negli ultimi anni con le medesime finalità² - intende migliorare l'occupabilità dei segmenti più deboli della popolazione e contrastare così gli effetti della contrazione della domanda di lavoro, determinata dalla crisi economica. Si vogliono, pertanto, offrire strumenti basati su una concezione dell'intervento di politica attiva in grado di migliorare le prospettive occupazionali e contrastare, al contempo, la caduta del reddito ed il conseguente aumento della pressione sul sistema di welfare di quei soggetti più fragili sul mercato del lavoro e maggiormente a rischio di esclusione sociale.

In coerenza con le specificità della presente misura e considerato il periodo congiunturale e la necessità di raggiungere il numero più elevato possibile di destinatari e in analogia con altre iniziative vagliate nel corso degli ultimi anni, la Regione Piemonte ha scelto di utilizzare il tirocinio previsto dalla L.R. n. 34/2008 artt. 38-41 quale strumento per favorire l'inserimento lavorativo e l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro all'interno di un'impresa privata organizzata.

Gli interventi promossi risultano in applicazione della L.R. n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", articolo 4, comma 1, lettera l):

"Art.4 (Funzioni della Regione) - 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale ed in particolare: (...) l) promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'articolo 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità finalizzate all'incremento dell'occupabilità per l'inserimento nel mercato del lavoro".

Il presente intervento individua i propri destinatari in linea sia con l'articolo 29 L.R. n. 34/2008 sia con la priorità 9i; obiettivo specifico 6; RA 9.1 del POR.

La Misura promossa dal presente atto contribuisce al perseguimento dei principi orizzontali FSE di sviluppo sostenibile, parità tra uomini e donne e non discriminazione così come specificati nella Sezione 11 del POR FSE 2014/2020.

2. OGGETTO DELLA POLITICA

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra enunciati vengono di seguito individuate le caratteristiche della Misura inserita nella policy regionale. Specificazioni di dettaglio saranno definite nell'ambito del dispositivo attuativo.

¹ Comunicazione della Commissione europea COM(2010)2020, "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva".

² Si citano, a titolo di esempio, il Piano straordinario per l'occupazione del 2010 e le Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU) del periodo 2013-2015.

2.1 Denominazione Misura (codice)

La Misura oggetto del presente atto è “Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU 2016-2018”, con la seguente classificazione:

Classificazione del POR FSE Piemonte 2014-2020 (II.9i.6.1.2)

Asse 2	Priorità di investimento 9i	Obiettivo specifico 6	Azione 1	Misura 2
Inclusione sociale e lotta alla povertà	L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità	Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione e sociale	Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività	Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU 2016-2018

2.1.1 Obiettivo della Misura

La Misura si configura come strumento di acquisizione di competenze e di conoscenza diretta del mondo del lavoro in grado di rafforzare l'occupabilità a favore di specifici segmenti di popolazione più debole e a rischio povertà, difficilmente raggiungibili dalle attuali iniziative regionali di politica attiva del lavoro, prevedendo azioni di accompagnamento e formazione, utili a motivare e migliorare le prospettive occupazionali future. Tale strumento si prefigge di aumentare concretamente l'occupabilità dei soggetti coinvolti ampliandone le opportunità di contatto con il mondo delle imprese private del territorio, garantendo alle persone con l'inserimento in tirocinio un riconoscimento economico per le prestazioni effettuate ed offrendo, nel contempo, servizi rilevanti per la collettività, mediante la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (di seguito denominati anche “PPU”) attuati da partenariati pubblico-privati.

2.1.2 Elementi caratterizzanti

Gli interventi consistono in iniziative di carattere straordinario, che prevedono l'inserimento temporaneo dei partecipanti in imprese private attraverso l'istituto del tirocinio per svolgere, per conto del soggetto pubblico proponente, lavori di pubblica utilità.

Il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo attivato nei PPU è, secondo la definizione prevista dalla DGR 74-5911 del 3/6/2013, una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione attraverso azioni di tutoraggio e/o eventuali ulteriori interventi formativi finalizzati all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

Attraverso i progetti di pubblica utilità si vuole, inoltre, favorire la progettualità dei territori con uno strumento efficace di innovazione sociale rappresentato dalla costituzione di partenariati pubblico-privati. In questo modo, i benefici per il territorio e la collettività si aggiungono alla creazione di opportunità lavorative e di reddito per i destinatari.

Le iniziative realizzate devono riguardare attività diverse da quelle previste per i Cantieri di lavoro ai sensi della D.G.R. 67-4270 del 30-7-2012 e della D.G.R. 68-42771 del 30-7-2012.

I progetti devono rientrare in uno o più dei seguenti ambiti:

- valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico**, in particolare riguardante interventi che possano fare da volano per lo sviluppo sul territorio di filiere/attività e microimprenditoria, capaci di generare mutamento e riconversione ad un territorio magari a rischio di abbandono o

- in fase di de-industrializzazione;
- b) **valorizzazione del patrimonio culturale**, anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del territorio, nonché riordino, recupero o valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e culturale;
- c) **riordino straordinario di archivi di tipo tecnico o amministrativo**;
- d) **servizi alle persone** a carattere temporaneo (di cui verrà fornito, a titolo esemplificativo, un elenco non esaustivo nei dispositivi attuativi).

I progetti, del valore massimo di 150.000,00 euro ciascuno, prevedono l'attivazione di tirocini di 6 mesi di minimo 20 ore settimanali. Al tirocinante viene riconosciuta una indennità pari a euro 750,00 mensili per un impegno orario settimanale di 40 ore. L'ammontare dell'indennità di tirocinio stabilita nel presente intervento tiene conto della particolare condizione di svantaggio dei soggetti coinvolti e della ricaduta sociale dell'attività svolta. I tirocini previsti nei suddetti progetti dovranno essere attivati ai sensi della disciplina ex DGR 74-5911 del 3/6/2013

2.1.3 Priorità regionali specifiche

Sono considerati prioritari i progetti di pubblica utilità che:

- siano realizzati in ambiti potenzialmente interessati da dinamiche di crescita e sviluppo del territorio;
- tengano conto di altri progetti o programmi di sviluppo del territorio, anche in accordo con le rappresentanze sindacali e datoriali e più in generale del partenariato del mercato del lavoro;
- prevedano l'impegno a inserire persone segnalate dai Consorzi Socio Assistenziali in condizione di difficoltà economica e a rischio di esclusione sociale;
- tengano conto delle difficoltà delle persone inserite e della volontà di migliorare le esigenze socio-economiche delle persone.

3. DESTINATARI/PARTECIPANTI

Per "partecipanti" si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche (Allegato I del Reg. (UE) 1304/2013).

Nel prospetto che segue viene data evidenza dei partecipanti a cui è rivolta la Misura di cui al precedente paragrafo.

Denominazione Misura	Destinatari/Partecipanti
<p>“Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU 2016-2018”.</p>	<p>A) Per una percentuale pari almeno al 30% del totale dei destinatari finali: soggetti in carico ai Servizi Socio Assistenziali e classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi condizioni economiche. Tra i soggetti segnalati vi possono essere persone inserite nel programma di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), secondo le modalità definite in appositi dispositivi normativi e nelle norme regionali di attuazione.</p> <p>B) Per una percentuale non superiore al 70% del totale dei destinatari finali soggetti inoccupati e/o disoccupati, coerentemente alla definizione ex lege attualmente in vigore, da almeno 12 mesi; i destinatari selezionati saranno poi ordinati in base all’ISEE più basso dichiarato.</p> <p>Il destinatari/partecipante non può essere inserito in più di un progetto finanziato sul medesimo bando o contemporaneamente in altre iniziative finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo.</p> <p>In appositi dispositivi attuativi si evidenzieranno le clausole di incompatibilità e ripetizione di servizio.</p>

I destinatari verranno scelti, se richiesto dal soggetto proponente, in maniera privilegiata tra i residenti del comune in cui si svolge l’attività lavorativa del progetto. Specificazioni di dettaglio verranno definite nell’ambito del dispositivo attuativo.

4. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI

Per "beneficiario", ai sensi dell’art. 2 punto 10 del Reg. (UE) 1303/2013, si intende un organismo pubblico o privato responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni.

Il soggetto proponente nonché capofila del progetto deve essere un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165.

Ai fini del presente atto sono ammissibili in qualità di soggetti proponenti/beneficiari le seguenti tipologie di soggetti.

Denominazione Misura	Soggetti proponenti/Beneficiari
Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU 2016-2018	<p>Il soggetto che propone e beneficia della misura è rappresentato dal Partenariato pubblico-privato composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi o uffici periferici nel territorio della Regione Piemonte, nel ruolo di soggetti proponenti; • uno o più operatori economici privati³ (imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione lavoro, associazioni, fondazioni, consorzi e gruppi cooperativi) con sede sul territorio piemontese, selezionati dal soggetto proponente mediante procedure ad evidenza pubblica, nel ruolo di soggetti attuatori.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 1303/2013, a seguito della concessione dei contributi pubblici previsti dal presente atto, i *soggetti proponenti*, divengono *beneficiari*. Specificazioni di dettaglio verranno definite nell'ambito del dispositivo attuativo.

5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

5.1 Risorse stanziare

Le risorse stanziare dal presente atto ammontano complessivamente a euro 5.000.000,00 a valere sulle fonti di finanziamento riportate nel prospetto che segue:

Misura	POR FSE Piemonte 2014/2020		Altra fonte	Totale
	Asse/Pdl/ob. spec./Azione/Misura	Euro	Euro	
Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU 2016-2018	Asse II/priorità 9i/obiettivo specifico 6/azione 1/Misura 2	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Totale		5.000.000,00	-	5.000.000,00

Le risorse verranno messe a disposizione attraverso 2 sportelli di presentazione delle domande secondo le modalità sotto riportate. Tutte le domande verranno valutate secondo quanto riportato al § 7. Si precisa inoltre che le risorse del primo sportello saranno suddivise in ambiti sovraprovinciali, secondo le suddivisioni stabilite dalla legge regionale n. 23/2015 e in modo direttamente proporzionale al numero degli iscritti appartenenti alle categorie di destinatari indicate al § 3. Nel secondo sportello invece non verrà applicata la ripartizione territoriale e vi potranno confluire eventuali risorse disponibili derivanti dal primo sportello:

- I sportello: euro 3.000.000,00 suddivisi secondo la ripartizione territoriale

³ Ai fini del presente bando, si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Direzione regionale Coesione sociale	Settore Politiche del Lavoro
Direttiva/ Atto di indirizzo _____	Pagina 8 di 12

- Il sportello: euro 2.000.0000,00 più eventuali risorse disponibili derivanti dal primo sportello (per questo secondo sportello non si applica la ripartizione territoriale);

La Direzione Coesione sociale potrà ridefinire il suddetto riparto con proprio provvedimento, anche contestuale all'approvazione degli interventi, in relazione all'effettivo utilizzo di risorse ed alla previsione di impiego degli importi residui.

5.2 Flussi finanziari

5.2.1 Modalità e tempi di trasferimento delle risorse

Specificazione di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra la Regione Piemonte e i soggetti beneficiari saranno definiti nell'ambito dei successivi dispositivi attuativi e documenti allegati.

5.2.2 Modalità di finanziamento delle attività

I progetti possono prevedere il coinvolgimento di un numero di tirocinanti così come definito nei limiti stabiliti dalla normativa regionale sui tirocini.

Il contributo pubblico è a copertura dell'indennità di tirocinio di 750,00 euro al mese per un tirocinio di 40 ore settimanali, riparametrato nel caso di un impegno orario settimanale inferiore, previsto nel progetto formativo, fino a un minimo di 20 ore settimanali.

La Regione Piemonte concorre finanziariamente ai progetti presentati, tramite un contributo a fondo perduto, nella misura dell'80% del valore del progetto.

Il cofinanziamento delle iniziative, pari ad almeno il 20%, deve essere assicurato da uno o più soggetti che compongono il partenariato pubblico-privati o da soggetti terzi.

Specificazioni di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra soggetto responsabile del procedimento attuativo e i soggetti beneficiari saranno definite nell'ambito del dispositivo attuativo e/o dei documenti dedicati.

6. MODALITA' DI ATTUAZIONE

6.1 Amministrazione responsabile del procedimento attuativo

L'attuazione della Misura programmata nell'ambito del presente atto avviene a responsabilità della Direzione Regionale Coesione sociale, in qualità di Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020, cui viene demandata l'emanazione del pertinente provvedimento attuativo.

Nell'ambito del dispositivo attuativo sono definite le specifiche modalità e procedure per la presentazione delle candidature.

6.2 Tempistiche di approvazione del dispositivo attuativo

Il dispositivo attuativo è definito secondo tempistiche volte a garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività di attuazione della Misura definita dal presente atto. In linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità viene data adeguata diffusione al dispositivo attuativo per il tramite dei canali istituzionali dedicati.

7. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR-FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, il documento recante "*Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni*" in conformità alle disposizioni di cui all'art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le indicazioni previste nel documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 15-1644,

vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

Chiamata di progetti

La selezione è funzionale all'individuazione delle migliori proposte progettuali rispondenti alle condizioni fissate all'interno dei dispositivi attuativi di riferimento, attraverso un processo – guidato dai principi di trasparenza e uniformità di giudizio - che si realizza in due differenti e successivi momenti: verifica di ammissibilità e valutazione.

Nell'ambito del primo, è verificata la conformità ai requisiti essenziali per la partecipazione (conformità della proposta rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previste; verifica dei requisiti del proponente; verifica dei requisiti di progetto). La valutazione ha lo scopo di generare una graduatoria per punteggio che consente di attribuire, ove previsto dall'avviso pubblico/bando, le risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità/priorità. A questo proposito, nell'ambito della presente Direttiva, le proposte progettuali saranno analizzate con riferimento alle seguenti classi di valutazione il cui peso sarà esplicitato in apposito dispositivo:

- A – Soggetto proponente
- B – Caratteristiche della proposta progettuale
- C – Priorità
- D – Sostenibilità
- E – Offerta economica: non applicabile

La definizione e la valorizzazione dei criteri riguardanti le classi, le modalità di presentazione, ricezione e istruttoria della domande e la definizione dei principali diritti e obblighi dei soggetti proponenti (Operatori) saranno indicati nei successivi dispositivi attuativi.

Ulteriori specificazioni, anche in merito agli esiti e le tempistiche della valutazione, sono definite nell'ambito del dispositivo attuativo e nel manuale di valutazione.

8. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli avvisi pubblici successivi al presente atto definiranno tempi e modalità di realizzazione degli interventi, anche in riferimento agli ulteriori aspetti di natura gestionale.

9. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

Il riconoscimento dei costi nell'ambito degli interventi previsti dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute agli artt. 67 e 68 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 14 del Reg.(UE) 1304/2013 e delle normative vigenti.

9.1 Costi ammissibili

Nel rispetto dei limiti indicati sono ammissibili i seguenti costi:

- costo del tirocinio (indennità di partecipazione) pari ad almeno il 70% del valore complessivo del progetto;
- altri costi per la gestione del progetto (costo del personale per attività di tutoraggio, materiali e attrezzature, formazione, ecc.) pari al massimo al 30% del valore complessivo del progetto.

La Regione procederà a definire nei dispositivi attuativi del presente Atto, le caratteristiche di processo (es. monte ore massimo) e/o risultato rilevanti ai fini dell'ammissibilità della spesa nonché i parametri di costo per la valorizzazione dei servizi. A questo proposito, la Direzione potrà fare ricorso ai parametri standard a oggi applicati in riferimento ai servizi al lavoro, riservandosi - nel corso dell'attuazione del presente Atto di Indirizzo - di procedere a una revisione degli stessi sia per ragioni di aggiornamento che per un eventuale allineamento alle indicazioni del MLPS.

10. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 e ss del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

11. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg.(UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dal POR FSE.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

La Direzione regionale Coesione sociale assicura per gli aspetti di competenza, conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione, ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FSE 2014-2020, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione, ivi compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al cofinanziamento).

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e, per le attività soggette a rendicontazione, contabile, relativa al progetto, in base alla normativa unionale e ne consentono l'accesso in caso di ispezione; forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, degli OI, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

13. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Per quanto attiene i contenuti e le modalità di realizzazione dei controlli si rinvia a quanto definito nell'Avviso pubblico e/o nei documenti dedicati, che definiscono le azioni che verranno adottate nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati, mancato rispetto delle condizioni/termini temporali di realizzazione e/o rendicontazione.

14. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Coesione sociale, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

La Direzione Coesione sociale garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1304/2013. Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità dell'operatore titolare dell'operazione l'inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

La Direzione, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione del programma di interventi di cui al presente atto.

Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente atto è definito nella misura di 90 giorni.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

15.1 Riferimenti comunitari

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014/2020;
- Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (d'ora innanzi, anche soltanto POR FSE 2014-2020).

L'atto risulta altresì coerente con il quadro delle norme europee che disciplinano la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020.

15.2 Riferimenti nazionali

- Legge n.381 dell'8 novembre 1991 "Disciplina delle cooperative sociali";
- Legge n. 92/2012 che ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome la definizione di linee guida finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii;
- Linee-guida in materia di tirocini 2013 adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome in data 24 gennaio.

15.3 Riferimenti regionali

- Legge regionale n. 34/2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- Legge regionale n. 8/2009 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte";
- D.G.R. 262- 6902 del 04/03/2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario (DSU) quale quadro strategico di riferimento della politica regionale di sviluppo e della programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali per il periodo 2014-2020;
- D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 "Reg. (UE) n. 1303/2013. Riapprovazione Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Presa d'atto della Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014".
- D.G.R. n. 15-1644 del 29/6/2015 "POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020";
- D.G.R. n. 31-1684 del 6/7/2015 "Proroga dell'efficacia delle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo relativo alla programmazione POR FSE 2007/2013, presa d'atto dell'efficacia dell'Accordo ex art. 12 Reg. Ce 1828/2006 tra R.P. e Province Piemontesi, approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 della L. del 18/08/1990, n. 241 s.m.i. tra R.P. e Province per l'avvio delle attività di formazione e orientamento per a.f. 2015/2016";
- DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 "LR 34/2008 art 38-41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti"
- Legge regionale n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".